

## Tia : natura giuridica e giurisdizione

**Autore:** Buscema Angelo

**In:** Diritto tributario

### Natura giuridica

La qualificazione come tributo e non come corrispettivo (prezzo) della TIA risponde non ad esigenze classificatorie ma a reali conseguenze sostanziali.

La prima è il rispetto del principio di capacità contributiva e del principio di riserva relativa di legge di cui all'articolo 23 della costituzione. La seconda è il non assoggettamento a tributo di siffatta entrata.

A favore della tesi della natura tributaria della TIA , conduce il contenuto delle deleghe legislative (leggi n. 146/1994 e n. 52/1996), in forza delle quali è stato emanato il Dlgs n. 22/1997, che non hanno mai attribuito al governo la potestà di sopprimere la Tarsu, ovvero una radicale trasformazione della stessa, limitandosi a richiedere modifiche della disciplina vigente, al fine di recepire le direttive comunitarie emanate in materia. Ulteriori elementi a favore della qualificazione tributaria si rinvencono nella coattività del prelievo, nell'identità dei presupposti con la Tarsu, nell'assenza di un vero e proprio rapporto sinallagmatico fra l'ente locale e l'utente, visto che l'obbligazione è commisurata in base alla fruibilità del servizio (come per la Tarsu) e non in base all'uso effettivo. La sentenza n. 17526 del 2007 della Cassazione

ne

ha statuito la natura tributaria. Con la citata sentenza

la Corte suprema, ha dichiarato la natura tributaria della tariffa, sulla base della devoluzione delle relative controversie al giudice tributario, a opera dell'art. 3-bis del dl 203/2005(1).In particolare

, gli atti con cui il gestore del servizio

di

smaltimento

dei rifiuti solidi urbani richiede al contribuente quanto da lui dovuto a titolo di

tariffa

di  
igiene  
ambientale  
hanno  
natura  
di  
atti  
amministrativi impositivi  
di  
un  
obbligo  
pecuniario  
di  
natura  
pubblicistica,

perciò sottoposto dal legislatore alla giurisdizione del giudice tributario;  
essi, di conseguenza, debbono rispondere ai requisiti sostanziali propri  
di  
tali atti: in primo luogo debbono - al fine di consentire  
l'esercizio  
da  
parte del destinatario del diritto alla  
difesa  
-  
enunciare  
-  
anche  
in  
forma sintetica, purché chiara - sia la fonte della richiesta sia gli elementi  
di fatto  
e  
di

diritto  
che  
la  
giustificano,

anche

sotto

il

profilo quantitativo

(Sent. n. 17526 del 9 marzo 2007 dep. il 9 agosto 2007 della Corte Cass., Sez. tributaria )

La natura giuridica della Tia come entrata di natura patrimoniale **(2)** trova appiglio nella presenza nella Tia di elementi di natura contrattuale o volontaristica (l'utente può ridurre il proprio esborso in relazione all'ammontare dei rifiuti avviati al riciclo La TIA nasce dall'esigenza di avere un'entrata con maggiori connatazioni di corrispettività, sganciata dalla logica fiscale e dal principio costituzionale di capacità contributiva; il passaggio da tassa a tariffa esprime il diverso spirito che anima la normativa, i cui principi tendono a rapportare il prezzo pagato dall'utente alla quantità di rifiuti prodotti.

La tariffa non è calcolata esclusivamente in base alle superfici ma tiene conto anche del numero d'occupanti dell'immobile (per le utenze domestiche) e del tipo d'attività svolta e della relativa produzione dei rifiuti (per le utenze non domestiche). La Cassazione a sezioni unite (sentenza 25551/2007), ha affermato che, per la copertura dell'onere economico derivante dallo svolgimento di un servizio pubblico, il legislatore può ricorrere sia a entrate pacificamente riconducibili fra quelle aventi natura tributaria (come le tasse) sia ad altre tipologie di entrate, quali le tariffe (come la Tia), i canoni o i prezzi pubblici, i quali, a prescindere dalla scelta operata dal legislatore di devolvere le relative controversie al giudice tributario, sono prive di natura tributaria.

Con il termine tariffa si fa riferimento al prezzo di un servizio fornito da un'impresa pubblica o da un'impresa privata assoggettata ad una regolamentazione pubblicistica.

La tassa si configura quale prelievo legato all'emanazione di un atto o di un provvedimento amministrativo: rappresenta cioè il contributo che ogni cittadino è tenuto a corrispondere a fronte di una spesa sostenuta dall'Ente del quale il soggetto è tenuto ad avvalersi. Tale prelievo ha natura tributaria,

trattasi cioè di un'obbligazione avente come presupposto la fruizione di un servizio pubblico o l'emanazione di un atto amministrativo, applicato in base al criterio della controprestazione.

Alcuni connotati distintivi della tassa consistono nell'autoritatività del prelievo, nella posizione di supremazia dell'Ente impositore verso il privato, nella previsione di un apparato sanzionatorio e di poteri di controllo in capo al soggetto impositore, nell'esclusione dell'applicazione dell'IVA, nella giurisdizione riservata alle Commissioni Tributarie.

## **Giurisdizione**

Rientrano nella giurisdizione tributaria i "tributi di ogni genere e specie",  
fra  
cui  
rientrano,  
oltre alle imposte (con cui l'Amministrazione provvede alle spese  
attinenti  
alla cosiddetta "fiscalità" generale) anche  
le  
"tasse",  
ed  
in  
particolare  
le tasse di scopo" attraverso cui la fiscalità pubblica provvede  
a  
specifici  
servizi o  
attività  
prestate  
nell'interesse  
anche  
o  
esclusivamente  
dei soggetti tenuti al pagamento della tassa.

Giova osservare , a tal riguardo , che  
il recente indirizzo della Corte  
Costituzionale è ispirato  
ad  
una  
concezione restrittiva della giurisdizione tributaria (Corte Costituzionale n. 130 del 14 maggio 2008 en. 64 del 14 marzo 2008). E' fondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.

546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413),

sollevata

in riferimento all'art. 102, secondo comma, ed alla VI disposizione transitoria della Costituzione. La norma scrutinata si pone in contrasto con il

divieto costituzionale di istituzione

di

giudici

speciali

laddove  
devolve  
alla giurisdizione  
tributaria  
le  
controversie  
relative

all'irrogazione

di sanzioni in materia estranea alla disciplina dei rapporti tributari in virtù di

un

mero

criterio

soggettivo

associato

all'appartenenza all'Amministrazione  
finanziaria  
dell'ufficio  
competente

all'irrogazione delle dette sanzioni(Sent. n. 130 del 5 maggio 2008 dep. il 14 maggio 2008 della Corte Costituzionale) E' fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2 del D.lg. 31 dicembre

1992,  
n.  
546  
(Disposizioni  
sul  
processo tributario in attuazione della delega  
al  
Governo  
contenuta  
nell'art.

30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), nel testo modificato dall'art. 3-bis, comma 1, lett. b) del D.L. 30 settembre 2005, n. 203

(Misure  
di  
contrasto all'evasione  
fiscale  
e  
disposizioni  
urgenti  
in  
materia  
tributaria

e finanziaria, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della L.  
2 dicembre 2005, n. 248),

sollevata  
in  
riferimento  
all'art.  
102,

secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui devolve  
alla  
cognizione  
del giudice speciale tributario, in luogo del giudice ordinario, le controversie relative alla  
debenza  
del  
canone  
per  
l'occupazione  
di  
spazi  
ed  
aree pubbliche, di cui all'art. 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. Alla luce della consolidata  
giurisprudenza di legittimità secondo la  
quale  
il  
COSAP non costituisce obbligazione avente natura tributaria(3), non è  
ammissibile  
- giusta i princìpi costituzionali in materia di riparto della giurisdizione e delle  
competenze  
attribuite  
ed  
attribuibili  
ai  
giudici  
speciali,  
con particolare riferimento al divieto di costituzione ex novo, -  
devolvere  
la cognizione  
delle  
controversie  
inerenti  
detto



canone

alle

Commissioni tributarie.( Sent. n. 64 del 10 marzo 2008 dep. il 14 marzo 2008 della Corte Costituzionale)

note

1)Con risoluzione n. 250 del 17 giugno 2008, l'Agenzia delle entrate ha confermato il proprio orientamento(risoluzione n. 25/2003) sull'imponibilità della tariffa ai fini iva.L'Agenzia ha ribadito il parere espresso nella risoluzione 25/2003 sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 238 del Dlgs 152/2006, recante la disciplina della Tia. La norma, infatti, configura espressamente la tariffa di igiene ambientale come il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, e, nel fissarne le modalità di calcolo, stabilisce che la stessa è composta non solo da una quota fissa ("determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio...") ma anche da una quota variabile specificatamente rapportata "alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione".

La tariffa di igiene ambientale (Tia) deve essere assoggettata all'Iva, con applicazione dell'aliquota agevolata del 10%, in quanto costituisce il corrispettivo per il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani. Istituita dal dlgs n. 22/97 in sostituzione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, e successivamente disciplinata dal dlgs n. 152/2006, la tariffa si configura, secondo la risoluzione n. 250/2008 , come corrispettivo di un servizio espletato secondo le regole di diritto comune.

L'utente, in particolare , non è legittimato a chiedere il rimborso dell'Iva riferita alle annualità pregresse, in quanto, per il meccanismo applicativo dell'imposta, rimane estraneo al rapporto concernente il pagamento della stessa.; in buona sostanza , l'istanza dell'utente finale, volta a ottenere il rimborso dell'Iva applicata sulla Tia, è in ogni caso inammissibile per l'estraneità dell'utente al rapporto tributario.

VD. Duccio Cucchi, La Tia va assoggettata a iva in Italia oggi del 4 luglio 2008 pag. 20 .

Angelo Buscema ,la tia non sfugge all'iva in [www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com) luglio 2008

2)Per Giuseppe Alfano, il problema della giurisdizione della Tarsu e della TIA prima e dopo il dl n. 90/2008 in il fisco n. 27/2008 pag. 4887 , il legislatore ha attribuito ai giudici tributari la cognizione della TIA non per la sua acclarata natura di tributo ma per un'esigenza pratica di concentrazione di giurisdizione in capo allo stesso giudice sia delle controversie relative alla tarsu , ancora configurabili con riferimento a

quei comuni che continuano ad applicarla , sia di quelle relative alla TIA , stante l'uguaglianza del presupposto della prestazione patrimoniale che nulla dice però in ordine alla natura tecnica di tassa della TIA .

3) Per Giuseppe Alfano, il problema della giurisdizione della Tarsu e della TIA prima e dopo il dl n. 90/2008 in il fisco n. 27/2008 pag. 4890, la dichiarata illegittimità è sostanzialmente anche se non formalmente estensibile anche alla debenza del canone per lo smaltimento dei rifiuti urbani .Per tale autore l'articolo 4 del dl n. 90/2008 non attrae alla competenza del tar le controversie relative alla tia in ordine alle quali va sollevata dalle Commissioni Tributarie questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2 , comma 2 , del dlgs n. 546/92 nella parte in cui stabilisce che appartengono alla giurisdizione tributaria le controversie relative alla debenza del canone per lo smaltimento dei rifiuti urbani .

<https://www.diritto.it/tia-natura-giuridica-e-giurisdizione/>